



ACCORDO
DI
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA
PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI
PER FUNZIONI TECNICHE

(art. 149 del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e Miglioramento Fondiario)

TRA

- il Consorzio di Bonifica di II grado Lessinio Euganeo Berico, rappresentato dal Presidente pro tempore Cavazza Moreno (all'uopo autorizzato giusta Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 10.03.2022)

E

- la R.S.A. FILBI – UIL, rappresentata dal Sig. Matteo Dani, assistita dal Segretario Regionale, Sig. Antonio Stocchero,

d'ora in avanti denominate anche "Le Parti"

Premesso che

- ❖ in data 29 ottobre 2020 è stato sottoscritto tra le parti l'ACCORDO DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE;
- ❖ con nota acquisita agli atti al n. 311 di protocollo consortile del 03.03.2022, a firma del Segretario regionale, il Sindacato FILBI ha richiesto l'avvio di un tavolo negoziale volto a rivedere, anche in previsione dei gravosi impegni che attendono il personale dipendente per la gestione dell'appalto relativo agli "Interventi per la messa in sicurezza, lo sviluppo e la



salvaguardia strutturale del sistema irriguo LEB – 2° stralcio” (CUP E66J20000240001), le intese raggiunte nell’Accordo succitato, in un’ottica di una più equa redistribuzione delle risorse a favore delle figure apicali e dei collaboratori a vario titolo coinvolti;

tutto ciò premesso

le Parti convengono e stipulano il presente Accordo finalizzato alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 149 del vigente CCNL per i dipendenti dai Consorzi di bonifica e Miglioramento Fondiario, così come di seguito riportato.

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Accordo disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione delle somme percentuali dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro in concessione statale o regionale, comprensive anche degli oneri previdenziali e assistenziali (INPS, Enpaia/Inail, Irap) a carico del Consorzio, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 del CCNL 09 dicembre 2019 per i dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di Miglioramento Fondiario (d’ora in avanti denominato anche C.C.N.L.) e dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. (Codice dei contratti pubblici).

Tra gli oneri non saranno compresi quelli relativi al TFR, in quanto competenze escluse dalla base di calcolo di cui all’art. 2120 c.c.

ART. 2 – DESTINAZIONE

L’incentivo è destinato al personale del Consorzio, tecnico ed amministrativo, che concorre all’espletamento delle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei

documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

L'incentivo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

ART. 3 – QUANTIFICAZIONE FONDO PER L'INNOVAZIONE E LE FUNZIONI TECNICHE

L'incentivo di cui all'art.113 del Codice dei contratti pubblici è costituito da una somma massima pari al 2%, dell'importo a base d'asta, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per affidamenti separati dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Le somme che confluiscono nel complessivo Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche sono definite come segue:

- Importo posto a base di gara fino ad € 5.000.000,00: 2% (= fino ad € 100.000,00);
- Importo posto a base di gara compreso tra € 5.000.000,01 ed € 10.000.000,00: € 100.000,00 + 1,8% importo eccedente € 5.000.000,00 (= fino ad € 190.000,00);
- Importo posto a base di gara oltre € 10.000.000,01: € 190.000,00 + 1,6% importo eccedente € 10.000.000.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono in ogni caso superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (art.113 c.3 D.Lgs. n. 50/2016).

ART. 4 – FONDO PER L'INNOVAZIONE

Il Fondo per l'innovazione è pari al 20% delle somme stanziare per il Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche di cui al precedente articolo.

Le somme che costituiscono il Fondo per l'innovazione si consolidano finanziariamente e sono utilizzabili in termini di spesa solamente a conclusione del processo di realizzazione dell'appalto pubblico ed in ogni caso dopo che l'eventuale Ente finanziatore avrà accreditato al Consorzio una quota parte del finanziamento sufficiente alla copertura della relativa spesa. Acquisita la spendibilità, tali somme confluiscono nei piani e programmi finalizzati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché



all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'Ente e dei servizi ai cittadini.

Il Fondo per l'innovazione, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, può essere destinato:

- a) all'acquisto da parte dell'Ente consortile di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- b) per l'attivazione presso l'Ente consortile di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
- c) alla formazione professionale dei dipendenti consortili.

ART. 5 – MODALITA' DI RIPARTO

L'incentivo di cui al presente Accordo viene ripartito tra i soggetti che collaborano alla realizzazione di un'opera o di un piano in relazione alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere e/o all'entità della prestazione resa e della complessità dell'opera realizzata, previo accertamento positivo dell'attività svolta da parte del Direttore su apposita relazione di asseveramento da parte dei responsabili all'uopo individuati, secondo i criteri di seguito riportati.

LAVORI

| Attività (art. 113, comma 2) | Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo |
|--|--|
| Programmazione della spesa per investimenti (art. 21 Codice dei contratti pubblici) | 3% |
| Verifica preventiva dei progetti (art. 26 Codice dei contratti pubblici) | 4% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti | 5% (di cui 50% Responsabile e 50% collaboratori) |



CONSORZIO DI BONIFICA
DI SECONDO GRADO
LESSINIO - EUGANEO - BERICO



| | |
|---|-------------|
| pubblici | |
| Responsabile unico del procedimento | 18% |
| Collaboratori interni del R.U.P. | 28% |
| Direzione dei Lavori | 18% |
| Collaboratori interni del Direttore Lavori | 10% |
| Collaboratori esterni del Direttore Lavori | 5% |
| Coordinatore per la progettazione ed esecuzione della sicurezza | 5% |
| Collaudo tecnico-amministrativo | 3% |
| Collaudo statico | 1% |
| Totale | 100% |

Le quote parti del fondo corrispondenti a prestazioni che non sono svolte da dipendenti consortili, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Consorzio o prive dell'accertamento positivo delle attività svolte o eccedenti la misura massima annuale prevista ai sensi dell'art. art.113 c.3 D.Lgs. n. 50/2016 costituiscono economie.

ART. 6 – CRITERI DI LIQUIDAZIONE

L'erogazione degli incentivi è disposta dal Direttore con proprio provvedimento acquisita, da parte delle figure tecniche all'uopo individuate, apposita relazione di rendicontazione dell'attività esercitata al fine di poter stabilire le modalità di riparto nel rispetto delle quote sopra determinate.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 7, ai fini della liquidazione le prestazioni sono da considerarsi rese:

- per il R.U.P. (fase di gara 1/3 della quota corrispondente, fase di esecuzione 2/3 della quota corrispondente con l'emissione del certificato di collaudo finale);
- per la direzione lavori con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- per il collaudo con l'emissione del certificato di collaudo finale o regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa;

- per la programmazione della spesa per investimenti con l'emanazione del relativo provvedimento;
- per la verifica dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
- per le procedure di bando con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;

ART.7 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Gli incentivi vengono corrisposti, per la fase di esecuzione del contratto, sulla base degli stati di avanzamento lavori in concomitanza dei certificati di pagamento nella misura dell'80 per cento e al termine delle prestazioni per il restante 20 per cento.

ART. 8 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'Amministrazione stipulerà una o più polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, esclusi quelli di natura penale o erariale, a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere, ed in particolare per la copertura dei rischi derivanti dagli oneri di gestione della sicurezza nei cantieri, stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 – PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE

In caso di perizie di variante in corso d'opera, ricorrendo le ipotesi e fattispecie previste dal Codice dei contratti pubblici, come da attestazione del Responsabile Unico del Procedimento, che comportino un incremento dell'importo contrattuale, nei limiti consentiti dalla disciplina in materia, il Fondo di cui al presente Accordo, sarà riferito al nuovo importo lordo di perizia.

La liquidazione del relativo incremento del Fondo, in tal caso, viene effettuata secondo le modalità ed aliquote già definite nel presente Accordo a favore degli aventi diritto ivi previsti.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione delle parti datoriali e sindacali, previa approvazione dell'intesa da parte del Consiglio di Amministrazione, a valere sulle procedure di affidamento di opere pubbliche.



Per le procedure avviate precedentemente la sottoscrizione del presente atto rimane vigente l'Accordo sottoscritto in data 29.10.2020.

Le norme del presente Accordo si intendono *ipso iure* modificate ed immediatamente applicabili – nelle more di adeguamento del predetto Accordo – per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute disposizioni di fonte normativa e/o contrattuale aventi carattere vincolante e sovraordinato.

Letto, approvato e sottoscritto,

Cologna Veneta, 24 marzo 2022

LA PARTE SINDACALE

L'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE

